

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 023/CFA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d' Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 4 agosto 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mario Serio, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIG. LEONARDI PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 E L'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 1, ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMI 1 E 2 C.G.S.- NOTA N. 13273/158 P.F. 14-15 AM/SP/MA DEL 18.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 2/TFN del 1.7.2016)

La C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Leonardi Pietro ridetermina la sanzione dell'inibizione in mesi 2 e l'ammenda di €8.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mario Serio, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO SIG. PASTORE VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 9363/246 PF14-15 SP/GT/GB DEL 9.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 93/TFN del 30.6.2016)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Pastore Vincenzo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mario Serio, Avv. Italo Pappa, Avv. Maurizio Borgo – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO SIG. FACCENDA VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 8081/611 PF15-16 SP/BLP DEL 10.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 29.7.2016

La C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Faccenda Vincenzo annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 4 agosto 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio